

Intersezione ex art. 3, comma 1, nn. 25 e 26, del codice della strada - Definizione - Rilevamento automatico mediante "autovelox" di infrazioni al codice della strada - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8934 del 29/03/2019

Circolazione stradale - sanzioni - Intersezione ex art. 3, comma 1, nn. 25 e 26, del codice della strada - Definizione - Rilevamento automatico mediante "autovelox" di infrazioni al codice della strada - Legittimità - Condizioni.

Per intersezione si intende qualsiasi incrocio, confluenza o attraversamento tra due o più strade contraddistinto dall'esistenza di un'area comune alle medesime, indipendentemente dalla provenienza e dalla direzione delle varie direttrici di traffico insistenti sulle predette strade. Ai fini della legittimità dell'installazione di apparati di rilevamento automatico delle infrazioni al codice della strada sulle strade urbane di scorrimento, o tratti di esse, individuati da apposito provvedimento prefettizio, non rilevano eventuali intersezioni non semaforizzate interessanti il solo controviale, a condizione che l'apparato automatico interessi soltanto la sede centrale del viale di scorrimento.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8934 del 29/03/2019